



COMUNE DI RIVA DEL GARDA



Riva del Garda, 19 marzo 2020

Provvedimento contingibile ed urgente per la tutela della salute pubblica. - Parchi e giardini ad uso pubblico

IL SINDACO

visto l'art. 1, comma 1 lettera a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2021 che per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, prevede di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori nonché all'interno dei medesimi salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

preso atto che in data 9 marzo 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al comma 1 dell'art. 1 ha esteso le misure urgenti di contenimento del contagio all'intero territorio nazionale;

preso atto che in data 11 marzo 2020 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante nuove misure da adottare per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

preso atto che in data 13 marzo 2020 il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha emanato l'ordinanza prot. 167326/1 ad oggetto "Nuovo aggiornamento della misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

considerato che l'evolversi dell'emergenza sanitaria internazionale legata al diffondersi del contagio indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche contenute nei DPCM 9 e 11 marzo 2020;

Verificato che nonostante le prescrizioni in essere, sono pervenute numerose segnalazioni circa comportamenti personali non rispettosi delle disposizioni concernenti in particolare il divieto di ogni forma di assembramento emanate dalla autorità di Governo, con particolare riferimento a parchi e giardini;

Ritenuto quindi necessario adottare provvedimenti di limitazione alla fruibilità dei parchi e dei giardini pubblici, anche al fine di consentire alla polizia locale un'adeguata attività di controllo sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

visto l'art 62 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, "Codice degli Enti locali e della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

Sentito il Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento.

Ravvisata quindi la necessità di adottare opportuni provvedimenti intesi a garantire la salute pubblica allo scopo di evitare l'ulteriore diffondersi del Covid 19 sul territorio comunale.

ORDINA

a partire dalle ore 12.00 del 19 marzo 2020 alle ore 08.00 del 04 aprile 2020

a) la chiusura dei parchi e giardini pubblici sotto elencati:

- Parco giochi area ricreativa di S.Alessandro;
- Parco della Pace;
- Centro Malossini campo polivalente/basket;

- Parco Verbiti via Venezia;
- Parco giochi Inviolata.

- b) Il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture ludiche, giochi per bambini e di tutta l'impiantistica sportiva a libera fruizione presente all'interno di parchi e giardini compresa la spiaggia pubblica.

RACCOMANDA

- in tutte le aree verdi pubbliche (parchi, giardini, lungolago, verde annesso a edifici pubblici e verde di arredo) diverse da quelle sopra riportate il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nei DPCM 9 e 11 marzo 2020 in ordine al divieto di ogni forma di assembramento;
- in ogni zona della città il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni relative all'eliminazione allo spostamento delle persone fisiche (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza) contenute nei DPCM 9 e 11 marzo 2020.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia alla Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.

DISPONE

- la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on line fino al termine di validità della stessa
- di incaricare l'Ufficio Stampa del Comune di Riva del Garda di provvedere alla necessaria informazione alla popolazione anche mediante la diffusione del presente provvedimento a mezzo stampa e a mezzo sistemi di divulgazione social;

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro il controllo per l'esecuzione del presente provvedimento e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo del rispetto della presente ordinanza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dall'avvenuta notifica, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa;

avverso il presente provvedimento potrà ricorrere entro 120 giorni dall'avvenuta notifica, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

TM



IL SINDACO
(dott. Adalberto Mosaner)

<p><u>la presente viene inviata agli uffici:</u></p> <p>Corpo polizia locale intercomunale OOPP.- Viabilità Altogarda Parcheggi e Mobilita srl Ufficio Stampa U.O. Manutenzioni, servizi e qualita' urbana Cst – turismo Patrimonio Uufficio protocollo Albo comunale Comando Vvf</p>	<p><u>La presente viene inoltrata a:</u></p> <p>Corpo Intercomunale di Polizia Locale Commissariato P.S. Distaccamento Polizia Stradale Comando Stazione Carabinieri Comando Di Brigata Guardia Di Finanza Trentino Emergenza Commissariato Del Governo Corpo Volontario Vigili Del Fuoco L'Adige Il Trentino Garda Trentino Spa- Riva Del Garda</p>
--	--